



venetosciluppo

Finanziaria Regionale

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE**

**(contenente il Programma
Triennale della Trasparenza e
Integrità)**

2017-2019



Sommario

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sommario | 2 |
| 1. Definizioni | 3 |
| 2. Premessa e obiettivi del documento | 5 |
| 3. Contesto normativo di riferimento | 6 |
| 4. Contesto interno di riferimento | 7 |
| 5. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione | 8 |
| 5.1 Modello organizzativo per la prevenzione della corruzione | 8 |
| 5.2 Individuazione delle attività a rischio di corruzione | 8 |
| 5.3 Misure per la prevenzione del rischio di corruzione | 9 |
| 5.3.1 Formazione | 9 |
| 5.3.2 Codice Etico | 10 |
| 5.3.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing) | 10 |
| 5.3.4 Rotazione del personale e/o distinzione delle competenze | 10 |
| 5.3.5 Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi ex D.Lgs. 39/2013 | 11 |
| 5.3.6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici | 11 |
| 6. Monitoraggio, verifiche e riesame del PTPC | 13 |
| 6.1 Monitoraggio sulla implementazione delle misure | 13 |
| 6.2 Verifiche dell'effettività delle misure di prevenzione | 13 |
| 6.3 Riesame del Piano | 13 |
| 7. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità | 14 |
| 7.1. Modello organizzativo per l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza | 14 |
| 7.2. Obblighi di pubblicità relativamente all'organizzazione | 15 |
| 7.3. Obblighi di pubblicità relativamente alle proprie attività di pubblico interesse | 15 |
| 7.4. Monitoraggio sulla implementazione delle misure | 16 |
| 7.5. Riesame del PTTI | 16 |
| ALLEGATO 1 – Piano delle verifiche per il triennio 2017-2019 | 17 |
| Appendice - Lista delle fattispecie di reato corruttivo | 18 |
| ALLEGATO 2 – Griglia adempimenti e responsabilità – Piano per la Trasparenza e l'Integrità 2017-2019 | 21 |



1. Definizioni

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato.

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANAC | Autorità Nazionale Anticorruzione Autorità con compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni pubbliche, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa (di seguito anche "ANAC") |
| Codice Etico | Codice Etico adottato da Veneto Sviluppo S.p.A. contenente la dichiarazione dei diritti, dei doveri, anche morali, e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nella Società, finalizzata all'affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e del rispetto della normativa in materia di trasparenza |
| D. Lgs. 231/2001 | Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, " <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</i> " e successive modifiche e integrazioni |
| Decreto sulla Trasparenza | Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, « <i>Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA</i> » e successivi aggiornamenti (di seguito anche "D.Lgs. 33/2013") e Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. 8 giugno 2016, n. 132) (di seguito anche "D.Lgs. 97/2016") |
| Indirizzi MEF | «Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze», 23 marzo 2015 |
| Legge Anticorruzione | Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successivi aggiornamenti |
| Linee guida ANAC | «Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», emanate con Determinazione n. 8 del 17/06/2015 |
| MEF | Ministero dell'Economia e delle Finanze |
| Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo | Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche "MOG231" o "Modello 231") |
| PTPC | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale la Società descrive il processo finalizzato a definire una strategia concreta di prevenzione del fenomeno corruttivo, basata su una preliminare fase di analisi dell'organizzazione e delle sue regole, tramite la ricostruzione dei processi organizzativi, con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui ambito possono verificarsi episodi di corruzione |
| PTTI | Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Il PTTI definisce le misure, i modi e le iniziative diretti ad attuare gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e la regolarità del flusso di informazioni che devono essere pubblicate. Le misure previste dal Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione |
| RPC | Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012, art. 1, comma 7 |



| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RT | Responsabile per la Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del Decreto sulla Trasparenza |
| Società | Veneto Sviluppo S.p.A. |



2. Premessa e obiettivi del documento

Il presente documento, "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" (PTPC), mira a disciplinare le misure e le iniziative per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni corruttivi configurabili in Veneto Sviluppo S.p.A., promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti dall'ordinamento vigente. Esso non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui l'analisi, le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto anche a seguito della loro applicazione e tenendo conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

Integrato a partire dall'anno 2017 dal "Programma triennale della Trasparenza" (PTTI), che mira a disciplinare le misure e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal Decreto sulla Trasparenza, l'arco temporale di riferimento del PTPC è il triennio 2017-2019.

Tale documento deve essere aggiornato annualmente, in modo tale da garantire costantemente un'adeguata strategia di contrasto alla corruzione.

La Società pubblica il presente documento sul sito internet istituzionale al fine di dare adeguata pubblicità al PTPC.

All'atto della stesura del presente PTPC, vale ancora il rinvio al Modello 231 per l'opportuno coordinamento nell'individuazione dei processi a rischio. Tuttavia, sulla base di quanto il RPC ha proposto al Consiglio di Amministrazione, nel corso del 2017, il PTPC verrà rivisto alla luce di un RSA (Risk Self Assessment) avente un perimetro esteso ai processi sensibili ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e dalla L. 190/2012 con conseguente integrazione dei sistemi di monitoraggio ai fini dell'anticorruzione con i sistemi di controllo interno, nonché integrazione del Modello 231 con i reati previsti specificamente dalla Legge Anticorruzione.

Si rinvia inoltre ad apposito Regolamento interno per la definizione dei compiti assegnati a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di controllo e prevenzione ai fini anticorruzione, dei relativi processi operativi definiti dalla società, nonché del sistema delle relazioni e flussi di reporting.



3. Contesto normativo di riferimento

Negli ultimi anni si è assistito ad una profonda evoluzione della normativa nazionale di riferimento in materia di prevenzione e repressione della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione, tale da richiedere l'attivazione di processi di riorganizzazione ed allineamento al nuovo contesto evolutivo delle organizzazioni aziendali.

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la L. n. 190 recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo non soltanto delle fattispecie penalistiche di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e dei delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche di tutte le situazioni che, a prescindere dalla loro rilevanza penale, evidenziano un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini privati, di funzioni pubbliche, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno.

Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 ha ridisegnato la missione istituzionale dell'ANAC, attribuendo a quest'ultima le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

All'ANAC sono pertanto affidati compiti in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese.

Con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ANAC e MEF hanno definito un documento condiviso in cui sono stati tracciati i principali indirizzi sull'ambito di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nei confronti delle società partecipate e/o controllate da pubbliche amministrazioni.

La suddetta Determinazione contiene l'indicazione di criteri e modalità da adottare per:

- predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione,
- nomina del responsabile della prevenzione della corruzione,
- attuazione della disciplina sulla trasparenza prevista del D.Lgs. n. 33/2013.



4. Contesto interno di riferimento

Veneto Sviluppo S.p.A. è la società finanziaria, partecipata al 51% dalla Regione del Veneto e per il restante 49% da società afferenti a gruppi bancari nazionali, che contribuisce ad attuare le linee di programmazione economica dell'ente regionale attraverso l'attivazione e la gestione di specifici strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese venete appartenenti a pressoché tutti i settori di attività.

L'attività della Società consiste nell'assicurare alle PMI l'accessibilità agli strumenti finanziari messi a disposizione, nel rafforzare l'operatività degli intermediari che in Veneto operano a favore della crescita del sistema produttivo e nel realizzare progetti di supporto allo sviluppo regionale in settori strategici.

Veneto Sviluppo realizza, inoltre, interventi sul capitale di rischio delle imprese, agendo con il duplice ruolo di holding di partecipazioni e di finanziaria di investimento e avendo come obiettivi sia la promozione del tessuto economico veneto, costituito principalmente da PMI, sia la creazione di condizioni di competitività complessiva del sistema territoriale e infrastrutturale regionale. Su questo fronte, Veneto Sviluppo interviene con operazioni condotte sia con risorse proprie sia attraverso specifici strumenti di ingegneria finanziaria.

Essendo controllata dalla Regione del Veneto, Veneto Sviluppo è tenuta ad adottare tutte le misure introdotte dalla Legge Anticorruzione e, in particolare, nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nominare il Responsabile della Trasparenza e predisporre il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", anche se ha già adottato il Modello 231, nonché predisporre il PTPC contenente anche il PTTI.



5. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Il PTPC rappresenta la definizione di una strategia concreta di prevenzione del fenomeno corruttivo, basata su una preliminare fase di analisi dell'organizzazione e delle sue regole, tramite la ricostruzione dei processi organizzativi, con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui ambito possono verificarsi episodi di corruzione.

Il presente paragrafo descrive:

- il modello organizzativo adottato da Veneto Sviluppo per la prevenzione della corruzione,
- l'attività di analisi delle attività a rischio di corruzione,
- le misure generali adottate dalla Società per prevenire e contrastare il rischio di corruzione.

L'Allegato 1 riporta inoltre la pianificazione definita dal RPC per il triennio 2017-2019 delle misure da implementare per la prevenzione del rischio di corruzione con l'indicazione dei referenti aziendali responsabili della loro implementazione.

5.1 *Modello organizzativo per la prevenzione della corruzione*

Veneto Sviluppo S.p.A., con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2016, ha conferito l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), ai sensi della Legge n. 190/2012, art. 1, comma 7, alla dott.ssa Manuela Guidi.

Dato che i dirigenti di Veneto Sviluppo, in numero limitato, svolgono compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPC è stato individuato in un profilo non dirigenziale che garantisce comunque le idonee competenze. In particolare, il RPC è collocato in staff al Consiglio di Amministrazione e riporta direttamente allo stesso. Sono inoltre previsti flussi di reporting periodici al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di esercitare la funzione di vigilanza prevista sulle attività del RPC.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni, il RPC si relaziona altresì con il Collegio Sindacale, quale Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

I Responsabili delle strutture aziendali (Aree, Uffici e Funzioni) sono tenuti ad assicurare, ciascuno per la propria competenza, i dovuti flussi informativi, nonché a garantire la corretta attuazione delle procedure e delle misure di prevenzione adottate.

Ai fini della verifica dell'efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione definite nel PTPC e della loro idoneità, il RPC si avvale dell'Ufficio Internal Audit.

Più in generale tutti i dipendenti della Società sono tenuti a partecipare al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel PTPC e segnalando, anche in ottemperanza alle regole comportamentali previste nel Codice Etico, eventuali violazioni delle misure per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

5.2 *Individuazione delle attività a rischio di corruzione*

Pilastro fondamentale su cui si regge l'intera impalcatura del PTPC è l'individuazione delle attività¹ nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e la valutazione degli specifici

¹ Tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della Legge Anticorruzione



presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Società per prevenire la commissione di fenomeni corruttivi ("Risk Self Assessment").

Il PTPC 2015-2017 riportava all'Allegato 2 i risultati dell'attività di Risk Self Assessment effettuata dal dott. Menin nel 2015.

Attesa la necessità da parte del nuovo RPC di avere il quadro complessivo puntuale della situazione, come partenza per la programmazione delle attività di monitoraggio, verrà effettuato, entro il primo semestre 2017 un Risk Self Assessment (RSA), le cui risultanze determineranno l'individuazione di quali siano i processi sensibili ai fini anticorruzione e di quali siano gli strumenti più idonei a mitigare i rischi derivanti.

5.3 Misure per la prevenzione del rischio di corruzione

Nel frattempo, si richiamano, le misure organizzative e di controllo di carattere generale che Veneto Sviluppo S.p.A. intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente per la prevenzione del rischio di corruzione.

5.3.1 Formazione

La formazione costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del sistema di prevenzione del rischio di corruzione, attraverso la diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società.

Nell'ambito del piano annuale di formazione, la Direzione Generale è tenuta a programmare le iniziative formative ritenute idonee – anche in relazione alla qualifica aziendale ed alle attività svolte – al fine di assicurare la corretta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al Modello 231. A questo fine il RPC fornisce indicazioni in merito ai seguenti aspetti:

- contenuti della formazione da erogare in materia di prevenzione della corruzione, prevedendo più livelli di formazione in funzione dei destinatari: (i) un livello puntuale (conoscitivo, comportamentale, specialistico e procedurale) rivolto ai dipendenti che svolgono compiti maggiormente esposti al possibile verificarsi di episodi di corruzione, definito in funzione delle iniziative formative disponibili tra quelle messe a disposizione dall'ANAC e/o dal MEF; (ii) un livello generale rivolto a tutti gli altri dipendenti che svolgono compiti con indice di rischio "basso", onde fornire loro una conoscenza compiuta e creare in loro una incisiva coscienza sui temi della legalità, dell'etica e della responsabilità;
- destinatari della formazione in materia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento ai soggetti coinvolti nelle aree di rischio identificate;
- modalità di erogazione della formazione, con particolare riferimento ai soggetti coinvolti nelle aree di rischio identificate ai quali può essere erogata una formazione specifica.

Con particolare riguardo al personale di nuova assunzione, è previsto che sia comunicata all'inizio del rapporto l'esistenza del PTPC, e del connesso Regolamento, adottato da Veneto Sviluppo.

La partecipazione ai corsi di formazione, secondo il calendario e le modalità individuate dalla Direzione Generale, è da ritenersi obbligatoria.



5.3.2 Codice Etico

Al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, il Codice Etico contiene norme che regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione della Società.

Veneto Sviluppo dispone di un Codice Etico che rappresenta l'enunciazione dei principi e dei valori aziendali, nonché dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice è pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Il Codice Etico prevede misure generali di prevenzione della corruzione che assicurino la qualità dei servizi e un comportamento dei dipendenti e collaboratori della Società eticamente corretto e soprattutto rispondente ad esigenze di lealtà e imparzialità nelle attività di interesse pubblico.

Con particolare riferimento all'ambito di competenza, il RPC verifica che il Codice Etico adottato dalla Società:

- a) preveda l'individuazione di una funzione di consulenza in caso di incertezze interpretative;
- b) definisca un apparato sanzionatorio per i casi di violazione, indicando i relativi meccanismi di azionamento nonché il sistema per la raccolta delle segnalazioni inerenti i casi di violazione medesimi.

5.3.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)

Veneto Sviluppo ha definito meccanismi di whistleblowing nel rispetto della Normativa vigente che prevede una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala illeciti e in particolare «*(...omissis) fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (omissis...)*».

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, devono essere fatte pervenire, in qualsiasi forma, direttamente al RPC, il quale assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte e l'anonimato dei segnalanti.

Le modalità operative per la segnalazione degli illeciti, sono definite nel "Regolamento in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza" adottato dalla Società.

5.3.4 Rotazione del personale e/o distinzione delle competenze

L'alternanza tra più dipendenti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo, accompagnata da una adeguata segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni e soggetti in rapporto ai quali possono essere commessi i reati contemplati dalla Legge Anticorruzione, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. La normativa di riferimento prevede, in funzione delle particolari caratteristiche organizzative della Società, che in combinazione o in alternativa alla rotazione degli incarichi possano essere adottate misure finalizzate alla distinzione delle competenze, con l'attribuzione a soggetti diversi dei compiti di:



- a) svolgere istruttorie ed accertamenti;
- b) adottare decisioni;
- c) attuare le decisioni prese;
- d) effettuare verifiche.

Fermo restando che il numero ridotto di dipendenti, che ha comportato peraltro una concentrazione di responsabilità in capo ad alcuni di essi, impedisce di fatto un'effettiva rotazione, nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, in ogni caso il RPC verifica l'effettiva applicazione delle misure adottate dalla Società al fine di assicurare il più possibile la riduzione del rischio che siano commessi reati di corruzione.

5.3.5 Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi ex D.Lgs. 39/2013

Il D. Lgs. n. 39 del 2013, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" disciplina alcune specifiche ipotesi di inconfiribilità² con riferimento agli incarichi dirigenziali o assimilati ed agli incarichi di amministratore, in particolare per situazioni in cui tali soggetti siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. Disciplina inoltre specifiche cause di incompatibilità³ con riferimento ai medesimi incarichi dirigenziali o di vertice.

Al fine di consentire le necessarie verifiche, l'interessato presenta all'atto del conferimento dell'incarico una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e, nel corso dell'incarico, annualmente, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, così come richiesto dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

La Società valuterà la formalizzazione di una specifica procedura per la verifica dell'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 (incarichi dirigenziali o di vertice).

Sovrintende sull'impianto normativo il RPC, il quale, in caso di situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità, ne contesta l'esistenza all'interessato e provvede a segnalarle all'ANAC, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

È prevista la nullità degli atti di conferimento dell'incarico e dei relativi contratti qualora adottati in violazione delle disposizioni del decreto.

5.3.6 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la Società adotta le misure organizzative necessarie al fine di evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti della Società stessa.

In particolare, Veneto Sviluppo adotta le seguenti misure organizzative (rif. Regolamento e Procedura in materia di assunzione del personale):

² Amministratori: rif. art. 3, comma 1, lett. d) e art. 7 D.Lgs. 39/2013; dirigenti: rif. art. 3, comma 1, lett. c) D.Lgs. 39/2013.

³ Amministratori: rif. art. 9, comma 2, art. 11, comma 3, lett. c), art. 12, art. 13 e art. 14, comma 1 e 2, lett. a) e c) D.Lgs. 39/2013; dirigenti: rif. art. 12 D.Lgs. 39/2013.



- a) nell'avviso pubblico di reclutamento e comunque nelle specifiche fornite ai fini della preselezione iniziale dei candidati viene espressamente inserita la condizione ostativa sopra richiamata;
- b) i candidati interessati sono tenuti a rendere idonea dichiarazione finalizzata a verificare l'insussistenza della condizione ostativa sopra richiamata.

Sovrintende sull'impianto normativo il RPC, che svolge un'attività di vigilanza d'ufficio.



6. Monitoraggio, verifiche e riesame del PTPC

6.1 Monitoraggio sulla implementazione delle misure

Il RPC gestisce la "Pianificazione delle misure da implementare per la prevenzione del rischio di corruzione" (Allegato 1).

Le attività di monitoraggio hanno lo scopo, attraverso l'effettuazione di verifiche intermedie, di permettere al RPC di intraprendere tempestivamente le iniziative ritenute più adeguate per evitare/ridurre eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato.

Sulla base delle verifiche, pertanto, il RPC aggiorna la pianificazione in sede di riesame del PTPC.

6.2 Verifiche dell'effettività delle misure di prevenzione

Scopo dell'attività è la verifica dell'effettività del sistema di controlli interni posto in essere e, in particolare, la verifica dell'efficacia del sistema di prevenzione e delle relative misure.

Ai fini della verifica dell'efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione definite nel PTPC e della loro idoneità, il RPC si avvale dell'Ufficio Internal Audit. A tal fine, in sede di pianificazione annuale delle attività di Internal Audit, il RPC è tenuto a specificare l'oggetto e le modalità di svolgimento e rendicontazione delle attività di verifica in materia di prevenzione della corruzione.

Ciò nonostante, il RPC può svolgere in totale autonomia ulteriori attività di verifica e controllo.

6.3 Riesame del Piano

La Legge Anticorruzione prevede che il RPC provveda "alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione".

In generale il PTPC deve essere riesaminato e aggiornato almeno annualmente, tenendo conto:

- di norme legislative di modifica o attuazione della Legge Anticorruzione e decreti attuativi;
- di norme giuridiche e tecniche sopravvenute in materia di gestione del rischio corruzione, compresi eventuali nuovi o ulteriori indirizzi dell'ANAC e/o del MEF;
- di leggi e regolamenti, europei, nazionali e regionali, che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze);
- della emersione, in sede di verifiche e monitoraggi, di aree di rischio e/o tipologie di rischi non considerati nel ciclo attuativo dell'anno precedente.

Il riesame del Piano comporta, in particolare, l'obbligo di rivedere complessivamente il Piano stesso dopo aver ripercorso il processo di *Risk Self Assessment* di cui al precedente paragrafo 5.2.



7. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Premesso il quadro delle Definizioni già illustrato specificamente per il PTPC, in ossequio alla legge anticorruzione che ha evidenziato il ruolo fondamentale della trasparenza quale strumento indispensabile di prevenzione del fenomeno corruttivo e della cattiva amministrazione, viene di seguito data evidenza degli aspetti legati alla "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", al fine di garantire "un adeguato livello di trasparenza" e "la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità", ogni amministrazione deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, predisposto dal Responsabile della trasparenza e adottato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo che deve essere aggiornato annualmente e pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Proprio in ragione del ruolo della trasparenza sul fronte della prevenzione della corruzione, è necessario che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza siano strettamente connessi e pertanto dal 2017 gli stessi vengono ricompresi all'interno del medesimo documento.

Il presente paragrafo descrive:

- il modello organizzativo adottato da Veneto Sviluppo S.p.A. per l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza,
- gli obblighi di pubblicità sia relativamente alle proprie attività di pubblico interesse sia relativamente all'organizzazione.

L'Allegato 1 riporta la pianificazione, definita dal RT per il triennio 2017-2019, delle misure da implementare in materia di trasparenza con l'indicazione dei referenti aziendali responsabili della loro implementazione.

7.1. Modello organizzativo per l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza

Veneto Sviluppo S.p.A., con delibera del Consiglio di Amministrazione del **25 marzo 2015**, ha conferito l'incarico di **Responsabile per la Trasparenza** (RT), ai sensi dell'art. 43 del Decreto sulla Trasparenza, alla Dott.ssa M. Guidi.

Tale figura coincide, a far data dal 12 dicembre 2016, con il RPC.

Il RT è collocato in staff al Consiglio di Amministrazione e riporta direttamente allo stesso. Sono inoltre previsti flussi di reporting periodici al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di esercitare la funzione di vigilanza prevista sulle attività del RT.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni, il RT si relaziona altresì con il Collegio Sindacale.

I Responsabili delle strutture aziendali (Aree, Uffici e Funzioni) sono tenuti ad assicurare, ciascuno per la propria competenza, i dovuti flussi informativi e la correttezza degli stessi, per quanto attualmente non sia stata ancora adottata una procedura specifica riferita a tali flussi.



Più in generale tutti i dipendenti partecipano – ognuno per il proprio ambito di competenza – alla corretta alimentazione delle informazioni da inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Società.

Nell’ambito del triennio 2015-2017 la normativa sulla Trasparenza è stata interessata, in modo particolare, dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e il 23 dicembre 2016 sono entrate in vigore le nuove norme individuate dal D.Lgs. 97/2016 ad integrazione e modifica del D.Lgs. 33/2013, che si sostanziano, tra gli altri aspetti, in una modifica sostanziale dell’istituto dell’Accesso civico.

7.2. Obblighi di pubblicità relativamente all’organizzazione

In conformità alla Determinazione ANAC 8/2015, gli obblighi di trasparenza relativi all’organizzazione sono applicabili con i necessari adattamenti, che contemperano il criterio di massima trasparenza con le esigenze derivanti dalla natura privatistica della società.

In particolare:

- gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico previsti dall’art. 14 del Decreto sulla Trasparenza riguardano i dati dei singoli amministratori della società;
- gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza previsti dall’art. 15 del Decreto sulla Trasparenza vengono assolti, per quanto attiene ai compensi, con l’indicazione di dati aggregati che diano conto della spesa complessiva sostenuta, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti;
- gli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti nella società controllate previsti dall’art. 15-bis introdotto dal D.Lgs. 97/2016 vengono assolti mediante la pubblicazione di una tabella recante gli aspetti specificamente previsti, mentre le informazioni previste dall’art. 15-ter, sempre introdotto dal D.Lgs. 97/2016, non trovano applicazione alla Società;
- gli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato previsti dagli artt. 16 e 17 del Decreto sulla Trasparenza sono soddisfatti dalla pubblicazione dei dati complessivi sul personale in servizio a tempo indeterminato e determinato con l’indicazione del relativo costo annuale e dei tassi di assenza;
- gli obblighi di pubblicazione dei bandi di concorso previsti dall’art. 19 del Decreto sulla Trasparenza sono assolti mediante pubblicazione dei regolamenti e degli atti generali che disciplinano la selezione del personale e dei documenti relativi all’avvio della procedura – avviso e criteri di selezione - e all’esito della stessa;
- gli obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva di cui all’art. 21 del Decreto sulla Trasparenza possono invece ritenersi rispettati con la pubblicazione del contratto nazionale di categoria applicato alla società.

7.3. Obblighi di pubblicità relativamente alle proprie attività di pubblico interesse

In conformità alla Deliberazioni ANAC 8/2015, come orientamento di carattere generale, la società individua le attività che non rientrano fra quelle di “pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.



Data la natura di alcune attività espressione di funzioni strumentali, ad esempio di acquisto di beni e servizi ovvero di svolgimento di lavori e di gestione di risorse umane e finanziarie, si presume che le stesse siano volte a soddisfare anche esigenze connesse allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Dette attività, pertanto, sono da ritenersi sottoposte alla normativa di prevenzione della corruzione e di trasparenza, salvo specifiche indicazioni, motivate, contrarie da parte dell'ente o società interessata.

7.4. Monitoraggio sulla implementazione delle misure

Il RT gestisce la "Pianificazione per il triennio 2017-2019 delle misure da implementare in materia di trasparenza".

Le attività del monitoraggio hanno lo scopo, attraverso l'effettuazione di verifiche intermedie, di permettere al RT di intraprendere tempestivamente le iniziative ritenute più adeguate per evitare/ridurre eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato.

Sulla base delle verifiche, il RT aggiorna la pianificazione.

7.5. Riesame del PTTI

Il Decreto sulla Trasparenza prevede che il RT provveda all'aggiornamento annuale del PTPC nel cui contesto rientra il PTTI.

Pertanto il PTTI come sezione del PTPC deve essere riesaminato e aggiornato almeno annualmente, tenendo conto:

- di norme legislative di modifica o attuazione del Decreto sulla Trasparenza;
- di norme giuridiche e tecniche sopravvenute in materia di trasparenza, compresi eventuali nuovi o ulteriori indirizzi dell'ANAC e/o del MEF;
- di leggi e regolamenti, europei, nazionali e regionali, che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze).

**ALLEGATO 1 – Piano delle verifiche per il triennio 2017-2019**

| N. | ATTIVITA' | Responsabilità | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|
| 1 | Riesame e aggiornamento del PTPC previo aggiornamento del RSA | RPC | X | X | X |
| 2 | Monitoraggio sulla implementazione degli action plan individuati nel RSA | RPC | X | X | X |
| 3 | Definizione ed attuazione delle iniziative di formazione di livello generale e più specifiche previste dal PTPC | RPC | X | X | X |
| 4 | Integrazione del PTPC e del PTTI nel Modello Organizzativo 231 | RPC | X | | |
| 5 | Integrazione dei sistemi di monitoraggio ai fini anticorruzione con i sistemi di controllo interno | RPC | | X | |
| 6 | Verifica l'effettiva applicazione delle misure adottate dalla Società al fine di assicurare mediante modalità alternative alla rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio, che siano commessi reati di corruzione. | RPC | X | X | X |
| 8 | Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi dirigenziali o di vertice. | RPC | X | X | X |
| 9 | Vigilanza d'ufficio sui casi di reclutamento del personale in relazione a possibili casi di reclutamento di ex dipendenti pubblici | RPC | X | X | X |
| 10 | Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione | RPC | X | X | X |

X = Attività da svolgere

**Appendice - Lista delle fattispecie di reato corruttivo**

| N. | REATO CORRUTTIVO | RIFERIMENTO GENERALE | PERIMETRO D. LGS. 231/2001 (Sì / No) | NOTE |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Peculato | art. 314 c.p. | NO | La L. 190/2012 ha aumentato la reclusione minima da tre a quattro anni |
| 2 | Peculato mediante profitto dell'errore altrui | art. 316 c.p. | NO | |
| 3 | Concussione | art. 317 c.p. | SI | La L. 190/2012 ha apportato le seguenti variazioni: <ul style="list-style-type: none">• Aumentata la pena nel minimo edittale;• Applicabile solo al pubblico ufficiale e non ad incaricato di pubblico servizio |
| 4 | Pene accessorie | art. 317-bis c.p. | SI | Ovviamente tale articolo non individua una fattispecie di reato "stand alone", ma disciplina le pene accessorie in caso di commissioni di alcuni reati, tra cui la concussione ex art. 317. Pertanto è "richiamato" all'interno del D.Lgs. 231/2001. Per quanto riguarda il collegamento di tale articolo con la L. 190/2012, si segnala che la stessa ne ha esteso l'ambito di applicabilità ad ulteriori fattispecie di reato. |
| 5 | Corruzione per l'esercizio della funzione | art. 318 c.p. | SI | Tale fattispecie di reato è altresì nota con il termine di "Corruzione Impropria". La L. 190/2012 ne ha modificato la nomenclatura. Infatti, in precedenza si chiamava "Corruzione per un atto d'ufficio". Le novità introdotte dalla L. 190/2012 sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none">• Non occorre che l'atto corruttivo sfoci in un atto amministrativo ("atto dell'ufficio"), basta l'asservimento della funzione pubblica ("esercizio della funzione o dei poteri") all'interesse del privato• Aumentata la pena |
| 6 | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio | art. 319 c.p. | SI | Tale fattispecie di reato è altresì nota con il termine di "Corruzione Propria". La L. 190/2012 ha modificato in diminuzione la pena; in precedenza era da quattro a otto anni, adesso è da due a cinque anni. |
| 7 | Circostanze aggravanti | art. 319-bis c.p. | SI | Ovviamente tale articolo non individua una fattispecie di reato "stand alone", ma disciplina le pene accessorie in caso di commissione del reato di cui all'art. 319. Pertanto è "richiamato" all'interno del D. Lgs. 231/2001. Per quanto riguarda il collegamento di tale articolo con la L. 190/2012, si segnala che vale lo stesso principio del "richiamo" in quanto riferito all'art. 319 (che è previsto dalla L. |



| 190/2012) | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Corruzione in atti giudiziari | art.319-ter c.p. | SI | La L. 190/2012 ha modificato in diminuzione la pena; in precedenza era da quattro a dieci anni, adesso è da tre a otto anni. |
| 9 | Induzione indebita a dare o promettere utilità | art. 319-quater c.p. | SI | Tale articolo non era previsto nel Codice Penale. E' stato introdotto dalla L. 190/2012. |
| 10 | Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. | art. 320 c.p. | SI | Ovviamente tale articolo non individua una fattispecie di reato "stand alone", ma disciplina l'estensione dell'applicazione degli artt. 318 e 319 c.p. Nello specifico, la L.190/2012 ne ha esteso l'ambito di applicazione. |
| 11 | Pene per il corruttore | art. 321 c.p. | SI | Ovviamente tale articolo non individua una fattispecie di reato "stand alone", ma disciplina l'estensione dell'applicazione di altri articoli. |
| 12 | Istigazione alla corruzione | art.322 c. 1-3 c.p. | SI | La L. 190/2012 ha disciplinato nel dettaglio alcune fattispecie, graduando le sanzioni. |
| 13 | Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri | art. 322-bis c.p. | SI | La L. 190 ha apportato alcune modifiche all'art. in questione (introduzione fattispecie, modifica sanzioni, ecc.) |
| 14 | Confisca | art. 322-ter | NO | Ovviamente tale articolo non individua una fattispecie di reato "stand alone", ma disciplina la confisca nei confronti dell'autore del reato. Pertanto non è richiamato dal D. Lgs 231/2001, in quanto la disciplina della confisca per le società ha una disciplina sua prevista nel D. Lgs. 231/2001 stesso. |
| 15 | Abuso d'ufficio | Art. 323 c.p. | NO | La L. 190/2012 ha modificato in diminuzione la pena; in precedenza era da uno a quattro anni, adesso è da sei mesi a tre anni. |
| 16 | Circostanza attenuante | art. 323-bis | SI | Ovviamente tale articolo non individua una fattispecie di reato "stand alone", ma disciplina le fattispecie attenuanti in caso di commissione di reati puniti da altri articoli del codice penale.. La L. 190/2012 ne ha esteso l'applicazione. Rientra anche nella 231, in quanto si |



| riferisce anche a reati 231. | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio | Art. 325 c.p. | NO | |
| 18 | Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio | Art. 326 c.p. | NO | |
| 19 | Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione | Art. 328 c.p. | NO | |
| 20 | Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa | Art. 334 c.p. | NO | |
| 21 | Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa | Art. 335 c.p. | NO | |
| 22 | Traffico di influenze illecite | art. 346 bis c.p. | NO | Tale articolo non era previsto nel Codice Penale. E' stato introdotto dalla L. 190/2012. |
| 23 | Corruzione tra privati | art. 2635 c.c. | SI | Tale articolo è stato modificato dalla L. 190/2012 |
| 24 | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | art. 377-bis c.p. | SI | |



ALLEGATO 2 – Griglia adempimenti e responsabilità – Piano per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2019